



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

IL REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DINANZI AI COLLEGI

TESTO E RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Premessa.

Il regolamento per il procedimento disciplinare dinanzi ai Collegi dei ragionieri è stato elaborato con l'intento di offrire ai Collegi uno strumento in grado di regolare in termini giuridicamente corretti ed amministrativamente efficaci l'esercizio della funzione disciplinare, succintamente disciplinata dagli artt. 35 e ssg. del vigente ordinamento professionale. Tra le varie funzioni affidate dall'ordinamento ai Collegi, quella disciplinare presenta probabilmente i profili di maggiore delicatezza, giacché costituisce momento di esercizio di poteri autoritativi che connotano in termini squisitamente pubblicistici la posizione del Consiglio del Collegio, e perché coinvolge ed è idonea ad incidere sulle situazioni giuridiche soggettive degli iscritti nell'albo custodito dal Collegio. Da qui l'esigenza di approntare un articolato che non ha né può avere di per sé efficacia normativa, ma che i Consigli dei Collegi possono approvare e fare proprio quale atto interno di regolazione dell'esercizio di una propria peculiare funzione, conformemente alla legge generale sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990).

I Consigli dei Collegi non sono ovviamente tenuti all'adozione del presente regolamento. Inoltre, in occasione dell'eventuale recepimento, il Consiglio del Collegio potrebbe anche adottare un provvedimento che si discosti parzialmente dalle indicazioni fornite dal Consiglio nazionale. Il regolamento qui proposto, però, presenta caratteri di unitarietà e sistematicità tali che eventuali variazioni, ove non si limitassero a profili marginali, dovrebbero essere apportate previa approfondita valutazione delle conseguenze sull'impianto generale dell'atto.

Il regolamento si compone di cinque capi.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Dopo il capo I, che reca le disposizioni di carattere generale concernenti innanzi tutto i principi che informano l'esercizio della funzione disciplinare, ma anche i caratteri della responsabilità disciplinare, nonché le norme che garantiscono l'imparzialità dell'organo decidente, gli altri capi corrispondono alle varie fasi dell'iter procedimentale: fase preliminare (capo II), apertura del procedimento e istruttoria (capo III), dibattimento (capo IV). Conclude il regolamento un capo specificamente dedicato ai provvedimenti del Consiglio (capo V).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali

- 1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo dei ragionieri è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, o violazione del codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale dei ragionieri in data 1° ottobre 1999, e successive modificazioni, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro nell'esercizio della professione, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione di ragioniere.*
- 2. Il procedimento è regolato dagli art. 35 ss, ord. prof., e dal presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 241/1990. Per quanto non espressamente previsto, si applicano in quanto compatibili le norme del codice di procedura penale.*
- 3. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. E' altresì soggetto ai canoni del giusto processo (art. 111 Cost.), con particolare riguardo al principio del diritto al contraddittorio nella formazione della prova.*

Art. 1. Principi generali

Il primo articolo del regolamento reca una definizione generale del procedimento disciplinare. Conformemente alla teoria generale del procedimento, anche quello disciplinare si qualifica teleologicamente, cioè con riferimento allo scopo dell'attività, la quale è volta all'accertamento dell'eventuale sussistenza della responsabilità disciplinare in capo all'iscritto, in funzione della protezione dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Il professionista iscritto può essere sottoposto a procedimento disciplinare in caso di azioni od omissioni condotte in violazione di norme dell'ordinamento generale, ma anche del codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale dei ragionieri. Per quanto infatti non espressamente previsti dalla maggior parte degli ordinamenti professionali, i Codici deontologici approvati dai Consigli nazionali costituiscono ormai un punto di riferimento indispensabile per il corretto esercizio della funzione disciplinare, come ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza¹, anche in funzione della esigenza della tipizzazione

¹ Basti citare, con riferimento al codice deontologico forense, ma con considerazioni estendibili anche agli



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

degli illeciti deontologici, quale garanzia innanzitutto nei confronti dell'incolpato. In questo senso, l'espresso richiamo del codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale si pone anche come criterio di riferimento per la corretta interpretazione dei doveri di dignità, probità e decoro che pure continuano in termini generali a configurare, secondo il vigente ordinamento professionale, i canoni "aurei" del corretto esercizio professionale.

Il comma 2 dell'art. 1 individua le disposizioni applicabili al procedimento disciplinare. Innanzitutto il D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, che reca agli artt. 35 e ssg. disposizioni specificamente dedicate al procedimento disciplinare, alle quali si conformano le disposizioni del presente regolamento. E' bene infatti chiarire che, ove recepito dal Collegio locale, il regolamento assume una funzione attuativa-integrativa delle disposizioni ordinamentali, le quali conservano intatta la propria piena vigenza. Come formula di chiusura, è stato previsto un rinvio al codice di procedura penale per quanto non espressamente previsto nell'ordinamento professionale e nel regolamento. Il rinvio - meramente residuale, giacché il regolamento segna lo sforzo di prevedere per quanto possibile tutte le evenienze procedimentali - alle disposizioni del codice di procedura penale è coerente con la natura giuridica del procedimento disciplinare. Si tratta infatti pur sempre di un procedimento amministrativo, segnato però da caratteri peculiari, essendo volto all'accertamento di una responsabilità giuridica quale quella disciplinare, e pertanto doverosamente informato non solo ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento², ma anche al canone del giusto processo. Nel procedimento disciplinare,

altri codici deontologici professionali, non solo l'ormai nota sentenza Cass., sez. un., 6 giugno 2002 n. 8225, che ha riconosciuto la natura giuridica delle norme deontologiche, ma ancora da ultimo Cass., sez. un., 2 aprile 2003 n. 5075 che, nel respingere il ricorso di un incolpato, sanzionato con la sospensione per 3 mesi per avere rifiutato l'incarico della difesa di una persona ammessa al gratuito patrocinio e per altra infrazione, ha argomentato con questa lapidaria osservazione: "*il comportamento del professionista è deontologicamente censurabile perché viola il dovere di difesa previsto dall'art. 11 del Codice deontologico forense*".

² Senza pretese di esaustività, pare opportuno offrire a beneficio dei Collegi qualche spunto ricostruttivo per una corretta comprensione dei principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 Cost.

Il principio di imparzialità va innanzi tutto inteso come dimensione afferente una qualità soggettiva del pubblico funzionario, dalla quale deriva un obbligo di astensione ogni qualvolta "...l'amministratore non si trovi in una posizione di assoluta serenità rispetto alla deliberazione da adottare" (P. BARILE, *Il dovere di imparzialità della pubblica amministrazione*, in *Scritti in onore di P. Calamandrei*, IV, Padova, 1958, 25 e ssg).

Sul piano oggettivo, con riferimento al significato del principio riferibile all'attività amministrativa, l'imparzialità può essere letta come la necessità, per l'amministrazione procedente, di valutare tutti gli interessi tutelati dalla legge e coinvolti nell'azione amministrativa, oltretutto come la doverosa adozione delle



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

insomma, il diritto di partecipazione proprio di tutti i soggetti destinatari delle decisioni finali (art. 9, legge 241/1990), acquista i connotati più pregnanti di un vero e proprio diritto al contraddittorio nella formazione della prova, come precisato dal terzo comma dell'art. 1, che richiama infatti icasticamente anche l'art. 111 Cost.

scelte discrezionali in base a criteri previsti dalla legge, o conformemente ad indirizzi generali, fissati dagli organi competenti o dalla stessa amministrazione (A. Cerri, G. Berti). Un'azione amministrativa insensibile agli interessi coinvolti integrerebbe senz'altro un *vulnus* giuridicamente rilevante al principio di imparzialità; la magistratura amministrativa, infatti, riconduce la violazione del principio di imparzialità all'eccesso di potere, nella figura sintomatica dell'ingiustizia manifesta, Così la costante giurisprudenza amministrativa (vedi ad esempio Consiglio di Stato, V, 28.11.1981, n. 413, in *Cons. St.*, 1981, 931) Con riguardo, invece, al principio del buon andamento, dopo un primo orientamento interpretativo volto a negare giuridicità al principio in parola, considerato oggetto di norma programmatica, non immediatamente precettiva, altri hanno più correttamente colto in esso un duplice significato giuridico: obbligo di conseguire un risultato che assicuri ponderata soddisfazione a tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati; indicazione dei mezzi attraverso i quali conseguire quel risultato (ANDREANI, *Il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione*, Cedam, Padova, 1979).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Art. 2

Responsabilità disciplinare

- 1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali del ragioniere, e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva.*
- 2. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.*
- 3. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di comminazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.*
- 4. Il ragioniere è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.*

Art. 2. Responsabilità disciplinare

L'art. 2 del regolamento è dedicato alla precisazione della nozione di responsabilità disciplinare. La responsabilità disciplinare, consta - come altri tipi specifici di responsabilità afferenti al più ampio *genus* delle responsabilità giuridiche - di un elemento oggettivo e di un elemento soggettivo.

L'elemento oggettivo - o materiale - consiste in un'azione od omissione che violi i doveri professionali del ragioniere, quali risultano dalle norme di legge e regolamenti, o da specifiche violazioni del codice deontologico, o da contegni che siano comunque tali da integrare un *vulnus* a quei canoni generali di dignità, probità e decoro che dovrebbero informare il corretto esercizio della professione (cfr. il combinato disposto dell'art. 1, co. 1, e dell'art. 2, comma 1).

L'elemento soggettivo - o psicologico - riguarda invece l'attitudine psichica con la quale viene compiuta l'azione od omissione disciplinarmente rilevante. La responsabilità disciplinare, infatti, non può assumere connotati di "responsabilità oggettiva", che scatta a prescindere dalla valutazione del profilo psicologico, ma più correttamente deve presentare, accanto all'elemento materiale, un profilo di intenzionalità o quantomeno di colpa. Se insomma non può essere ragionevolmente mosso alcun rimprovero al contegno di un ragioniere commercialista, non basta l'integrazione dell'elemento materiale per ritenere sussistente la fattispecie della responsabilità disciplinare. E' infatti necessario, secondo canoni generali di civiltà giuridica, che consegnano a casi di assoluta eccezionalità



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

le ipotesi di responsabilità oggettiva nell'ordinamento, che accanto al dato materiale vi sia l'intenzionalità della condotta, o quantomeno un profilo di colpa, intesa nella duplice accezione di colpa generica (imprudenza, negligenza, imperizia), o di colpa specifica (inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline). Si segnala anzi come particolare rilievo possa assumere in queste vicende la colpa specifica. Nell'esercizio di una professione regolamentata, dove la legge protegge il pubblico affidamento del cliente che si rivolge ad un iscritto nell'albo presumendone la competenza professionale, pare debba prestarsi particolare attenzione ai casi in cui vengono arrecati dei danni proprio per la mancata conoscenza o la falsa applicazione di elementi giuridici e/o di tecnica contabile che pure dovrebbero appartenere al patrimonio di conoscenze specifiche che integra il contenuto di valore di una prestazione professionale. A mero titolo di esempio, si ritiene in via generale che, fatta salva, com'è ovvio, la disamina del caso concreto, possa acquisire rilievo disciplinare la condotta dannosa di un professionista che ignori o non tenga conto delle norme di condotta e delle raccomandazioni che integrano i principi di comportamento dei componenti gli organi di controllo nelle società, quali redatti con opera di ricognizione congiunta dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, nonché approvati dalla Consob.

Il 4° comma dell'art. 2 prevede poi che possano acquisire rilievo disciplinare anche fatti estranei all'esercizio dell'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale, o compromettano la dignità della categoria.

Tale fattispecie sarà da apprezzare con particolare prudenza, per evitare che assumi i contorni di una sorta di "controllo di virtù" che certamente prescinde dalle prerogative del Consiglio del Collegio.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Art. 3

Astensione e ricusazione

1. *Il componente il Consiglio del Collegio ha il dovere di astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare allorquando:*
 - a) *è in relazione di coniugio, parentela o affinità fino al 2° grado con il ragioniere sottoposto a procedimento disciplinare, o con i soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie di cui all'art. 5, comma 1;*
 - b) *se ha interesse nel procedimento, o se è creditore e/o debitore dell'incolpato o dei soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie di cui all'art. 5, comma 1;*
 - c) *se ha dato consigli o manifestato pubblicamente il suo parere sulle vicende oggetto del procedimento;*
 - d) *se esistono altre gravi ragioni di convenienza.*
2. *Sulla sussistenza dei motivi di cui al comma precedente decide il Consiglio, su proposta del Presidente.*
3. *Per i motivi di cui al presente articolo può essere altresì proposta istanza motivata di ricusazione.*
Sulla ricusazione decide il Consiglio, su proposta del Presidente.
4. *Qualora l'astensione o la ricusazione riguardi il Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente del Collegio, ove nominato, o altrimenti dal Consigliere anziano per iscrizione nell'albo.*
5. *Qualora non sia disponibile il numero di Consiglieri prescritto per deliberare, si procede secondo la disciplina dell'art. 42, comma 3 e ssg., ord. prof.. Il Presidente compie tutti gli atti necessari e conseguenti.*

Art. 3. Astensione e ricusazione

L'art. 3 reca le norme in materia di astensione e ricusazione, mutate con i necessari adattamenti, dal diritto processuale generale.

Trattasi di disposizioni propriamente attuative di quel principio generale di imparzialità che abbiamo visto dovere necessariamente informare la posizione dell'organo decidente, nel caso di specie del Consiglio del Collegio.

L'astensione si qualifica propriamente come un obbligo proprio di ciascun componente il Consiglio del Collegio, che sussiste quando si ritengano pregiudicate le condizioni di "assoluta serenità" rispetto alla decisione da adottare e di ragionevole equidistanza rispetto agli interessi coinvolti. Le fattispecie elencate nel comma 1 dell'articolo contemplano infatti anche una formula residuale, riferibile a "altre gravi ragioni di convenienza" (lett. d), che dovrebbe proteggere non solo l'imparzialità dell'organo decidente, ma anche



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

l'apparenza esteriore di tale imparzialità. Tali fattispecie possono peraltro assumere rilievo come motivo di ricasazione, ed in questo senso, postulano una iniziativa motivata dell'incolpato.

In entrambi i casi, è il Consiglio del Collegio che decide in ordine alla sussistenza della causa di astensione o ricasazione.

Qualora debbano astenersi o siano ricasati consiglieri in numero tale da non rendere possibile la deliberazione, si procede secondo la disciplina di cui all'art. 42, comma 3 e ssg., ord. prof., e cioè al radicamento della competenza in capo al Consiglio del Collegio che ha sede nella Corte d'Appello, o in capo al Consiglio costituito nella sede della Corte d'appello viciniore, individuata dal Consiglio nazionale.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Capo II FASE PRELIMINARE

Art. 4

Convocazione del Consiglio e poteri del Presidente

- 1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto nell'albo dei ragionieri è promosso d'ufficio dal Consiglio del Collegio, quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, o su richiesta del Pubblico Ministero competente.*
- 2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato, o altrimenti dal Consigliere anziano per iscrizione. La convocazione del Consiglio per il compimento degli atti volti a deliberare l'archiviazione immediata o l'apertura del procedimento disciplinare costituisce dovere d'ufficio.*
- 3. Il Presidente del Consiglio del Collegio assicura il rispetto dei principi cui è informato il procedimento disciplinare, fa osservare la legge ed il presente regolamento. In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, ove nominato, o altrimenti dal Consigliere anziano per iscrizione nell'albo.*
- 4. In applicazione delle norme di legge e del presente regolamento, il Presidente dirige il procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti gli atti comunque necessari a dare impulso al procedimento, dirige e modera la discussione in seno al Consiglio, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.*

Art. 4. Convocazione del Consiglio e poteri del Presidente

Esaurite le disposizioni generali attinenti ai principi e la disciplina applicabile al procedimento, le norme che assicurano l'imparzialità dell'organo decidente, e quella relative alla precisazione della responsabilità disciplinare, il regolamento descrive e disciplina le varie fasi del procedimento, partendo ovviamente dai primi atti.

Gli articoli quattro e cinque disciplinano la fase preliminare alla vera e propria apertura del procedimento. Si è ritenuto infatti di far precedere il procedimento disciplinare da una fase prodromica che, compiuta una prima sommaria delibazione, può condurre all'archiviazione immediata senza espletare tutte le formalità proprie del procedimento. A fronte infatti di notizie di fatti potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare che però non abbiano quei minimi caratteri oggettivi (palese infondatezza, inesistenza del fatto addebitato) e soggettivi (mancanza della qualità di iscritto in capo all'accusato) necessari per avviare una vera e propria istruttoria, si è ritenuto utile prevedere un'ipotesi di archiviazione immediata, onde non appesantire inutilmente i lavori del Consiglio del Collegio.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Il primo comma dell'art. 4 è dedicato all'iniziativa, ovvero alle modalità attraverso le quali viene promosso il procedimento disciplinare. Secondo l'ordinamento professionale vigente l'iniziativa può essere d'ufficio, allorquando il Consiglio ha notizia di fatti rilevanti, oppure può essere integrata da una specifica richiesta del pubblico ministero. La richiesta della parte pubblica si giustifica sul piano sistematico come momento di conferma della funzione pubblica del procedimento, volto come sopra ricordato alla protezione dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

I commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 si riferiscono ai poteri ordinatori del Presidente, o del Consigliere (Vicepresidente, o Consigliere anziano) che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. A beneficio del corretto svolgimento delle varie fasi del procedimento si è ritenuto necessario esemplificare i poteri ordinatori del Presidente, prevedendo altresì una formula residuale onnicomprensiva, con riguardo a “tutti gli atti comunque necessari a dare impulso al procedimento” (cfr. comma 3). E' bene infatti ribadire che l'esercizio della funzione disciplinare si configura come pubblica funzione, e che i Consiglieri rivestono indubbiamente, nel compimento degli atti di propria spettanza, la qualifica di pubblici ufficiali. Conseguentemente si è precisato esplicitamente che la convocazione del Consiglio ai fini della deliberazione dell'apertura vera e propria del procedimento o dell'archiviazione immediata costituisce dovere d'ufficio del Presidente (o di chi ne fa le veci). Non rientra insomma nei poteri presidenziali la decisione circa la archiviazione immediata, trattandosi di competenza propria del Consiglio, solo *dominus* dell'*an* del procedimento.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Art. 5

Archiviazione immediata

- 1. Il Consiglio del Collegio ha il dovere di prendere in considerazione le notizie di cui al comma 1 dell'art. 4, allorquando provengano da altri iscritti nell'albo dei ragionieri, da soggetti pubblici, o da privati non anonimi.*
- 2. Il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, o del Vicepresidente da questo delegato, sentita, ove costituita, la Commissione disciplinare, e fuori del caso di richiesta proveniente dal pubblico ministero, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare allorquando:*
 - a) i fatti palesemente non sussistano;*
 - b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;*
 - c) i fatti non siano stati commessi da un ragioniere iscritto nel Collegio.*
- 3. Nel caso di cui alla lett. c del comma 2 del presente articolo, ed ove l'incolpato sia comunque un ragioniere collegiato, il Presidente del Collegio procede a trasmettere la documentazione in proprio possesso al Consiglio del Collegio competente a promuovere l'azione disciplinare.*
- 4. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è succintamente motivato, e viene comunicato con lettera raccomandata r/r al ragioniere interessato, nonché ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie di cui al comma 1 del presente articolo.*

Art. 5. Archiviazione immediata

Particolarmente delicata la precisazione delle ipotesi nelle quali è possibile l'archiviazione immediata, onde conciliare le già esposte esigenze di celerità e snellimento delle attività consiliari con le contrapposte esigenze di rispetto del contraddittorio e delle garanzie dell'incolpato, oltre che con riguardo al più generale principio di doverosità dell'azione disciplinare.

Tale principio è ipostatizzato nel primo comma dell'art. 5, che individua il dovere sussistente in capo al Consiglio del Collegio di prendere in considerazione le notizie potenzialmente rilevanti allorquando queste provengano da soggetti pubblici, da altri iscritti nell'albo dei ragionieri, o da privati non anonimi. In questi casi esiste quantomeno l'obbligo di una delibazione sommaria della questione che può condurre a due esiti diversi: apertura del procedimento disciplinare, o archiviazione immediata. L'archiviazione immediata è ipotesi esclusivamente limitata ai procedimenti avviati d'ufficio (e non su richiesta del pubblico ministero) e deve essere come detto deliberata dal Consiglio su proposta motivata del Presidente o di chi ne fa le veci. I presupposti della delibera di



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

archiviazione, che tendenzialmente può essere assunta in sede di prima convocazione del Consiglio, sono ipotesi tassative: la decisione può essere assunta solo allorquando, sotto il profilo oggettivo, i fatti riferiti siano palesemente non sussistenti, o le notizie siano palesemente infondate, oppure allorquando, sotto il profilo soggettivo si riferiscano a soggetti non iscritti nell'albo tenuto dal Collegio. In quest'ultimo caso vi è un evidente difetto di competenza, e il Presidente dispone la trasmissione degli atti al Consiglio del Collegio competente, ove comunque si tratti di notizie relative ad un ragioniere iscritto in altro albo.

Si prevede comunque, in funzione di garanzia degli interessi coinvolti, che il provvedimento di archiviazione venga comunicato al ragioniere interessato nonché ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie all'origine della vicenda (cfr. comma 4).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Capo III

APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ISTRUTTORIA

Art. 6

Apertura del procedimento disciplinare

- 1. Nei casi diversi da quelli di cui all'art. 5, comma 2, il Consiglio delibera l'apertura del procedimento disciplinare.*
- 2. La delibera con la quale il Consiglio del Collegio decide l'apertura del procedimento disciplinare deve essere succintamente motivata, contenere l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si ritengono possano essere state violate, e la menzione che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto nell'albo dei ragionieri. La delibera deve essere notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al ragioniere incolpato, e comunicata ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 5.*
- 3. La delibera di apertura del procedimento disciplinare comprende la nomina del Consigliere incaricato di condurre l'istruttoria, o, ove costituita, l'assegnazione della pratica alla Commissione di cui al successivo art. 7.*
- 4. Il Segretario del Consiglio del Collegio provvede a dare avviso della nomina al relatore ovvero al coordinatore della commissione di cui all'art. 7, 1° comma, qualora essi non siano presenti alla seduta nella quale viene disposto il conferimento dell'incarico. La comunicazione viene effettuata con i mezzi ordinari.*
- 5. Il Segretario del Consiglio del Collegio provvede a mettere a disposizione del relatore o del coordinatore della commissione il fascicolo del procedimento.*
- 6. Ricevuti gli atti dal Consiglio del Collegio, il relatore o la commissione avvia l'istruzione probatoria.*
- 7. Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro diciotto mesi dall'apertura del procedimento.*
- 8. Il Collegio, su proposta del Consigliere incaricato di condurre l'istruttoria, o della Commissione disciplinare ove nominata, può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori, anche oltre il termine dei diciotto mesi, ma comunque entro il termine massimo prorogabile di 30 mesi.*

Art. 6. Apertura del procedimento disciplinare

Il Consiglio del Collegio, qualora non ritenga di procedere all'archiviazione immediata, prevista dall'art. 5, comma 2, delibera l'apertura del procedimento disciplinare.

La delibera assolve molteplici funzioni: essa determina il momento dell'apertura del procedimento disciplinare; individua il *thema decidendum*; inoltre, a seguito della notifica, instaura un rapporto di conoscenza del procedimento ed incardina il contraddittorio.

La delibera deve contenere tutte le indicazioni necessarie per salvaguardare i diritti e le



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

garanzie difensive dell'incolpato e, pertanto, deve essere motivata, contenere le contestazioni dei fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti, l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si ritengano possano essere state violate. Le predette indicazioni sono infatti indispensabili per porre il professionista in condizione di potersi difendere e sono pertanto richieste a pena di nullità (nello stesso senso, con riferimento agli avvocati, per i quali, peraltro, l'obbligo di menzione degli addebiti è previsto a livello ordinamentale, si veda Cass. 8 agosto 1990, n. 8066; il principio vale comunque anche con riguardo ai ragionieri commercialisti in quanto attuativo del diritto di difesa, che costituisce principio inderogabile).

La delibera deve, inoltre, contenere la menzione che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o da altro iscritto nell'albo dei ragionieri: trattasi, infatti, di semplice facoltà in quanto nel procedimento disciplinare, oltre a non essere prevista la difesa d'ufficio, non è parimenti previsto il "patrocinio necessario" e l'incolpato può stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore, realizzando personalmente la propria difesa. Diversamente, potrà avvalersi dell'assistenza di un avvocato o di un iscritto all'albo dei ragionieri e periti commerciali.

La delibera deve poi contenere la nomina del soggetto incaricato dell'istruttoria, che potrà essere un componente del Consiglio del Collegio o la Commissione disciplinare (se istituita). Trattasi, peraltro, di un requisito che non è previsto a pena di nullità, posto che l'incolpato, in mancanza di una specifica designazione del soggetto relatore, ha comunque sufficienti indicazioni riguardo il soggetto giudicante, con conseguente salvaguardia del suo diritto di difesa.

La pienezza del contraddittorio, che costituisce uno dei principi cardine del regolamento dei procedimenti disciplinari in esame, è assicurata dalla previsione della notifica della delibera all'incolpato, con l'adozione della specifica forma della raccomandata con avviso di ricevimento, nonché della comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 5, ossia a coloro che hanno segnalato al Consiglio del Collegio la notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare.

I commi 4, 5 e 6 dell'art. 6 prevedono poi una serie di adempimenti volti a dare impulso al procedimento ed a porre il soggetto incaricato in condizioni di svolgere l'istruttoria. Per questi adempimenti non sono previste particolari formalità (possono, dunque, essere



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

utilizzati i mezzi di comunicazione ordinaria quali telefono, fax, lettere, e-mail).

In particolare, la norma prevede che si dia avviso della “nomina a relatore” al soggetto incaricato, qualora questi non abbia partecipato alla seduta nella quale si è provveduto al conferimento dell’incarico, cosicché egli prenda visione del fascicolo del procedimento ed avvii l’istruzione.

Per questi ultimi adempimenti non sono previsti dei termini ma è evidente che essi dovranno essere effettuati nel rispetto del principio del buon andamento dell’azione amministrativa, che impone che ogni singolo atto del procedimento venga compiuto in tempi ragionevoli.

Infine, i commi 7 e 8 dell’art. 6, prevedono, rispettivamente, il termine di diciotto mesi dall’apertura del procedimento disciplinare per la conclusione del medesimo, nonché la possibilità di proroga del predetto termine sino ad un massimo di trenta mesi, onde garantire la celerità del procedimento, che rappresenta uno degli interessi primari tanto dell’incolpato quanto dell’esponente. Per questa ragione, i termini *de quibus* si devono considerare perentori.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Art. 7

Commissione disciplinare

1. *Il Consiglio del Collegio, all'atto del suo insediamento o anche in un momento successivo, può istituire una commissione disciplinare; essa è composta da un minimo di tre sino a cinque componenti eletti fra i Consiglieri in carica del Collegio stesso; all'atto della nomina il Consiglio del Collegio prepone fra i nominati un coordinatore con le funzioni appresso indicate.*
2. *La segreteria della commissione disciplinare si identifica con la segreteria del Consiglio del Collegio; ad essa sono demandati, a ministero del coordinatore, gli adempimenti necessari e/o connessi all'esercizio della propria attività istituzionale.*
3. *La commissione, quale organo collegiale, dura in carica per il periodo di permanenza nelle cariche del Consiglio del Collegio che l'ha nominata e decade con esso al termine della consiliatura.*
4. *Qualora uno o più componenti della commissione vengano, per qualsivoglia ragione, a mancare, il coordinatore ne dà comunicazione al Consigliere Segretario del Consiglio del Collegio ed il Consiglio provvede per gli adempimenti necessari alla nomina dei sostituti, i quali dureranno in carica sino allo scadere dei termini di cui al precedente comma.*
5. *La convocazione della commissione è fatta dal coordinatore con i mezzi ordinari.*
6. *Le riunioni della commissione si tengono ordinariamente presso la sede del Consiglio del Collegio.*
7. *La commissione delibera a maggioranza semplice dei presenti.*
8. *Il componente la commissione che, senza giustificato motivo, non partecipa alle sedute per almeno tre volte in un anno solare viene dichiarato decaduto dal coordinatore e sostituito dal Consiglio.*
9. *Il coordinatore ha la funzione di:*
 - a) *ricevere dal Consiglio del Collegio ogni atto e documento, anche in copia, attinente ai procedimenti disciplinari la cui istruzione viene demandata alla commissione;*
 - b) *formare il fascicolo processuale proprio della commissione;*
 - c) *convocare la commissione;*
 - d) *provvedere alle necessarie convocazioni dei soggetti interessati al procedimento;*
 - e) *relazionare il Consiglio del Collegio in ordine all'istruzione del procedimento.*

Art. 7. Commissione disciplinare

L'art. 7 prevede la possibilità per il Consiglio di istituire, all'atto del suo insediamento o anche in un momento successivo, una Commissione disciplinare alla quale potrà essere demandata l'istruzione dei procedimenti disciplinari.

La Commissione può essere composta soltanto da componenti del Consiglio del Collegio in carica, con esclusione di qualsiasi componente esterno, in quanto, diversamente, si violerebbe il principio dell'esclusiva competenza del Consiglio del Collegio in materia



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

disciplinare, sancito dagli artt. 10, 35 e segg. O.P.

Per tale motivo, l'articolo 7 del regolamento prevede la durata in carica della Commissione per il periodo di permanenza nelle cariche del Consiglio del Collegio che l'ha nominata e la decadenza con esso al termine della consiliatura.

La norma stabilisce, inoltre, che, qualora uno o più componenti della Commissione vengano a mancare, essi devono essere sostituiti con altri componenti del Consiglio e durano in carica sino allo scadere della consiliatura.

Al momento della nomina della Commissione, il Consiglio del Collegio individua un coordinatore, il quale fa da tramite tra il Consiglio e la Commissione nelle varie fasi dell'istruttoria, svolgendo le funzioni indicate al comma 9.

La norma in esame prevede poi che la Commissione utilizzi la Segreteria del Consiglio del Collegio per gli adempimenti necessari.

Parimenti, le riunioni della Commissione si tengono presso la sede del Consiglio del Collegio, salvo casi eccezionali.

Anche per la convocazione della commissione è sufficiente l'uso dei mezzi di comunicazione ordinari quali telefono, fax, lettere, e-mail.

La Commissione delibera a maggioranza semplice.

Infine la norma prevede l'ipotesi di reiterata assenza del componente della Commissione (individuata come mancata partecipazione ad almeno tre sedute nel corso dell'anno), dalla quale deriva la decadenza dall'incarico, e ciò al fine di ottimizzare l'attività istruttoria svolta dall'organo interno del Consiglio del Collegio.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Art. 8

Audizione - Deposito documenti e memorie

- 1. L'istruzione viene espletata mediante l'acquisizione dei documenti necessari, ove consentita dalla legge, e l'assunzione di tutte le notizie utili, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.*
- 2. Il relatore ovvero la commissione istruttoria possono disporre la convocazione dell'incolpato. In tal caso, il relatore o il coordinatore della commissione provvedono alla relativa comunicazione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione della data di convocazione nonché della facoltà di presentare memorie e documenti. Tra la data di ricevimento della convocazione e quella fissata per l'audizione devono intercorrere non meno di quindici giorni liberi.*
- 3. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, si può procedere alla convocazione dell'esponente, al quale dovrà essere dato avviso della facoltà di depositare memorie e/o documenti.*
- 4. Dell'audizione dell'incolpato e dell'esponente di cui ai precedenti commi viene redatto processo verbale.*

Art. 8. Audizione – Deposito documenti e memorie

L'art. 8 prevede l'espletamento di alcuni incombeni attraverso i quali si realizza la “pre-istruzione” del procedimento disciplinare: la norma, infatti, non contempla quell'attività istruttoria vera e propria, nella quale trova piena attuazione il diritto al contraddittorio nella formazione della prova, richiamato dall'art. 1 del presente Regolamento, attività quest'ultima che viene invece svolta nel corso della fase cd. dibattimentale, come si evidenzierà in prosieguo.

Questa “pre-istruzione” si realizza mediante l'acquisizione da parte del Consigliere relatore o della Commissione dei documenti ritenuti necessari (sempre che tale acquisizione sia consentita dalla legge) nonché attraverso l'assunzione di tutte le notizie ritenute utili.

Il relatore ha dunque ampia discrezionalità nel condurre la “pre-istruzione” ed ha una funzione propulsiva.

In questa fase è inoltre possibile, ma non indispensabile, procedere alla convocazione tanto dell'incolpato quanto dell'esponente, i quali hanno la facoltà di presentare memorie e documenti senza doversi attenere a particolari modalità o termini per il deposito.

Né la convocazione del solo incolpato o del solo esponente (caso quest'ultimo meno



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

frequente, posto che il relatore è normalmente interessato a sentire l'incolpato sugli addebiti che gli vengono mossi) può concretarsi in una violazione del principio del contraddittorio, visto che questa fase, come detto, ha soltanto la funzione di mettere a disposizione del Consiglio il materiale e le informazioni utili per l'espletamento della successiva istruzione dibattimentale, nel corso della quale il suddetto principio del contraddittorio nella formazione della prova trova la più ampia realizzazione e tutela.

D'altronde, dall'attività svolta in questa fase, cosiddetta "pre-istruttoria", non possono derivare delle preclusioni o decadenze per l'incolpato o per l'esponente.

Da ultimo, si rileva che tanto l'incolpato quanto l'esponente hanno, comunque, la facoltà di presentare memorie e documenti, indipendentemente dalla convocazione.

In sede di audizione dell'incolpato e/o dell'esponente viene redatto verbale delle dichiarazioni e dell'attività svolta.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Art. 9

Relazione sull'espletata istruttoria

Conclusa l'istruzione, il relatore ovvero il coordinatore della commissione provvede a riferire al Consiglio le risultanze dell'attività istruttoria, a mettere a disposizione del Consiglio il fascicolo del procedimento, comprensivo del materiale acquisito, e ad indicare i mezzi di prova ritenuti ammissibili e necessari.

Art. 9. Relazione sull'espletata istruttoria

Terminata la cosiddetta “pre-istruzione” di cui all'art. 8, il relatore o il coordinatore della Commissione provvede a riferire al Consiglio del Collegio le risultanze dell'attività espletata, illustrando, in particolare, i documenti e le notizie acquisite, il contenuto dei colloqui eventualmente avuti con l'incolpato o con l'esponente, mettendo a disposizione del Consiglio il fascicolo del procedimento.

Inoltre, il relatore o il coordinatore, nel relazionare il Collegio sull'attività espletata, indica altresì i mezzi di prova ritenuti necessari, che potranno essere esperiti, a discrezione del Collegio, nel corso della fase dibattimentale, nel rispetto del principio del contraddittorio. Come detto, infatti, l'istruzione in senso stretto, consistente nella formazione e nell'acquisizione della prova, si svolge nella fase del dibattimento, durante la quale, peraltro, l'esponente e l'incolpato hanno comunque la possibilità di formulare ulteriori richieste istruttorie.

Non sono previste forme particolari per la predetta relazione al Collegio, che di solito avviene oralmente.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Capo IV IL DIBATTIMENTO

Art. 10

Provvedimenti del Consiglio del Collegio – Fissazione e comunicazione della data dell'udienza dibattimentale

- 1. Il Consiglio del Collegio, dopo aver sentito il relatore o il coordinatore della commissione, fissa la data dell'udienza dibattimentale, salvo che ritenga necessaria la prosecuzione dell'istruttoria da parte del relatore o della commissione, i quali procederanno secondo le indicazioni date dal Consiglio per poi nuovamente relazionarlo ai sensi dell'art. 9.*
- 2. Il Consiglio del Collegio può, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria, disporre altresì l'integrazione del capo di incolpazione.*
- 3. La delibera di fissazione dell'udienza e di eventuale integrazione del capo di incolpazione deve essere comunicata all'incolpato ed ai soggetti di cui all'art. 5 comma 1° a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.*
- 4. Tra la data di ricezione da parte dei destinatari della comunicazione di cui al comma precedente e la data dell'udienza devono intercorrere quindici giorni liberi.*

Art. 10. Provvedimenti del Consiglio del Collegio – Fissazione e comunicazione della data dell'udienza dibattimentale

L'art. 10 riguarda i provvedimenti che possono essere adottati dal Consiglio del Collegio a seguito della relazione di cui all'articolo precedente.

Normalmente il Consiglio del Collegio, preso atto di quanto riferito dal relatore o dalla Commissione, provvede alla fissazione dell'udienza dibattimentale.

Qualora nel corso della “pre-istruttoria” siano emersi fatti ulteriori rispetto a quelli conosciuti al momento dell'apertura del procedimento disciplinare, tali da concretare ulteriori illeciti disciplinari in capo al professionista, il Consiglio, con la medesima delibera di fissazione dell'udienza dibattimentale, integra il capo d'incolpazione.

E' infatti indispensabile che il Consiglio del Collegio, nel convocare l'incolpato per l'udienza di discussione, provveda alla menzione di tutti gli addebiti, onde consentire la predisposizione di un'adeguata difesa (cfr. sub art. 6).

La delibera di fissazione dell'udienza e di eventuale integrazione degli addebiti deve essere comunicata all'incolpato ed ai soggetti di cui all'art. 5 comma 1° con lettera raccomandata



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

con avviso di ricevimento.

Inoltre, al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio del contraddittorio e di consentire al professionista la preparazione di un'adeguata difesa, garantendogli un congruo periodo di tempo per predisporre i propri atti difensivi, la norma stabilisce un termine di 15 giorni liberi, che deve intercorrere tra la data di ricezione della comunicazione di fissazione dell'udienza dibattimentale e la data dell'udienza medesima.

Dunque, il predetto termine, come tutti i termini a comparire, ha natura dilatoria ed è composto di giorni liberi, con la conseguenza che nel computo non devono essere indicati né il *dies a quo* né il *dies ad quem*.

Per il resto, sempre con riguardo al suddetto termine, trova applicazione l'art. 172 c.p.p. che detta le regole generali in materia di termini processuali nel giudizio penale, ed in particolare il terzo comma, secondo il quale, quando il termine scade in un giorno festivo, esso è prorogato di diritto ad un giorno successivo non festivo.

Infine, l'articolo in esame prevede la possibilità che il Consiglio, dopo avere sentito la relazione di cui all'art. 9, non ritenga sufficienti le indagini e risultanze raggiunte nella fase cosiddetta "pre-istruttoria" e richieda al relatore o alla Commissione di proseguire nell'attività di cui all'art. 8: nel qual caso, il Consiglio provvede a dare le indicazioni ritenute utili per l'espletamento dell'ulteriore "pre-istruzione".



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Art. 11

Udienze dibattimentali

- 1. Nel corso dell'udienza, e nel pieno rispetto dei principi di cui all'art. 1, il Consiglio ammette i mezzi di prova indicati ai sensi dell'art. 9, ed acquisisce gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione del procedimento.*
- 2. Le udienze avanti il Consiglio del Collegio non sono pubbliche e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede del Collegio medesimo.*
- 3. L'incolpato può farsi assistere da un difensore che abbia i requisiti indicati all'art. 6, 2° comma del presente regolamento. La stessa facoltà spetta all'esponente.*
- 4. All'udienza dibattimentale il relatore ovvero il coordinatore della commissione istruttoria espone oralmente lo svolgimento dei fatti e l'esito delle indagini esperite. Successivamente, vengono sentiti il Pubblico Ministero, ove presente, l'incolpato e se del caso l'esponente, nonché, eventualmente, i testi ammessi con provvedimento del Consiglio del Collegio. Dopo l'escussione testimoniale, viene ridata la parola all'incolpato ed all'esponente, allorché ne facciano richiesta.*
- 5. Qualora non possano essere escussi tutti i testi ammessi, il Consiglio del Collegio può rinviare il procedimento ad altra udienza dibattimentale per l'espletamento dell'incombente, ai sensi e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.*

Art. 11. Udienze dibattimentali

L'art. 11 riguarda la fase dibattimentale, fase che deve possibilmente essere contenuta in un'unica udienza per garantire una certa celerità del procedimento; peraltro, poiché in tale fase devono essere espletati diversi incombeni e devono essere assunte tutte le prove, è prevista la possibilità che vengano fissate più udienze dibattimentali per l'escussione di tutti i testi ammessi.

Il Consiglio del Collegio, infatti, in sede di dibattimento, deve nuovamente sentire il relatore o il coordinatore della Commissione sull'esito dell'attività istruttoria, questa volta alla presenza dell'incolpato e dell'esponente, se comparsi; il Consiglio deve, inoltre, sentire il PM, ove presente, l'incolpato e, se del caso, l'esponente; inoltre, può ammettere i mezzi di prova già indicati dal relatore o dalla Commissione come necessari o ammissibili nonché i mezzi istruttori richiesti in sede d'udienza e sentire gli eventuali testimoni ammessi; infine, al termine delle sopra indicate audizioni, il Consiglio deve ridare la parola all'incolpato ed all'esponente.

D'altronde lo svolgimento di tutte le predette attività si rende necessario per garantire il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio e, pertanto, anche quando si concretino in



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

una ripetizione di quanto già svolto nella precedente fase (si pensi, ad esempio all'audizione dell'incolpato), deve comunque trovare attuazione.

Ciò posto, è ben possibile che tutte le predette attività non possano essere esaurite nel corso di un'unica udienza, tanto più se i testi da sentire non sono presenti alla prima udienza.

La norma in esame prevede quindi la possibilità che il Consiglio del Collegio fissi ulteriori udienze dibattimentali per la prosecuzione delle prove testimoniali. In proposito, peraltro, si ritiene che il rinvio, nonostante la formulazione dell'ultimo comma della norma in esame, possa essere disposto anche per l'espletamento di altri incumbenti istruttori che non si siano potuti svolgere in sede di prima udienza dibattimentale.

Tale previsione è comunque diversa da quella contenuta nel successivo art. 13 che, come si dirà in prosieguo, riguarda, invece, la diversa ipotesi in cui il Consiglio del Collegio ritenga di dover disporre un'integrazione dell'istruttoria.

Si rileva poi che, ai sensi del comma 3 della disposizione in esame, tanto l'incolpato quanto l'esponente possono farsi assistere da un difensore (avvocato o iscritto all'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali) posto che, in ossequio al principio del contraddittorio, entrambi devono avere pari possibilità di attuazione del diritto di difesa.

Infine, la norma sancisce che le udienze dibattimentali non sono pubbliche. Nel processo disciplinare a carico degli iscritti all'Albo dei Ragionieri, come in quello a carico degli Avvocati e di altri professionisti, deve, infatti, escludersi l'obbligo della pubblicità delle udienze, stante il difetto di una previsione in tal senso nell'Ordinamento Professionale, nonché la non invocabilità dell'art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (ratificata con l. 4 agosto 1955 n. 848), norma che, nel fissare l'esigenza di pubblicità del processo, pone un mero principio di comportamento per il legislatore nazionale (Cass. 1 ottobre 1986 n. 5827), il quale, con riguardo al procedimento disciplinare, ha invece scelto di derogare al principio della pubblicità del dibattimento giudiziario in considerazione delle esigenze di tutela e di riservatezza della categoria professionale (Cass. 21 maggio 1986, n. 3374).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Art. 12

Verbale

Il processo verbale dell'udienza dibattimentale deve contenere:

- *la data della seduta, con l'indicazione del giorno, mese ed anno;*
- *il numero ed il nome dei componenti del Consiglio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni;*
- *la menzione della relazione istruttoria;*
- *l'indicazione del pubblico ministero, ove presente, nonché delle dichiarazioni rese;*
- *l'indicazione dell'incolpato e dell'esponente presenti e dei loro difensori, nonché delle dichiarazioni rese;*
- *l'indicazione delle persone informate sui fatti e dei testimoni presenti e le dichiarazioni rese dai medesimi;*
- *i provvedimenti adottati dal Consiglio in udienza;*
- *i dispositivi dei provvedimenti adottati dal Consiglio durante la riunione in Camera di Consiglio;*
- *la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario.*

Art. 12. Verbale

L'art. 12 indica il contenuto del verbale dell'udienza dibattimentale.

Il verbale viene di regola redatto in forma riassuntiva.

In proposito si rileva che nel procedimento disciplinare le esigenze di documentazione degli atti possono essere equiparate a quelle inerenti i procedimenti penali in camera di consiglio, disciplinati dall'art 127 c.p.p., per i quali, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 529/90, la forma riassuntiva di verbalizzazione costituisce la regola.

Quanto al regime della nullità del verbale - in virtù del rinvio alle norme del codice di procedura penale contenuto nell'art. 1 comma 2 del presente regolamento - trova applicazione l'art. 142 c.p.p., che sancisce la nullità del verbale quando vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute o in mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto (e quindi, con riferimento al procedimento disciplinare, nell'ipotesi di mancata sottoscrizione tanto del Presidente quanto del Consigliere Segretario).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Art. 13

Prosecuzione dell'istruttoria

1. Il Consiglio del Collegio può disporre la prosecuzione dell'istruttoria, rinviando l'udienza dibattimentale ed eventualmente fissando dei termini per l'espletamento degli incumbenti istruttori, qualora consideri necessaria l'acquisizione di altri elementi utili per l'assunzione della decisione.

2. In tal caso il Consiglio può disporre:

- la richiesta di documenti all'autorità giudiziaria e/o ad altre pubbliche amministrazioni;*
- che uno o più soggetti interessati forniscano chiarimenti;*
- che uno o più soggetti interessati esibiscano documenti;*
- che vengano sentite persone informate sui fatti e testimoni;*
- ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria.*

Art. 13. Prosecuzione dell'istruttoria

Ai sensi dell'art. 13, dopo l'apertura della fase dibattimentale, in sede di udienza, il Consiglio del Collegio può disporre la prosecuzione dell'istruttoria, rinviando l'udienza dibattimentale, allorché ritenga necessaria l'acquisizione di documenti, l'audizione di soggetti interessati, di persone informate sui fatti o di testimoni.

In alcuni casi, il Consiglio può fissare un termine per l'adempimento degli incumbenti istruttori ed in particolare ciò si rende opportuno quando l'incolpato o l'esponente devono fornire documenti.

Dunque, all'udienza successiva può accadere che il Consiglio debba semplicemente acquisire documentazione ovvero che debba procedere all'audizione dei soggetti di cui all'art. 13 comma 2° o, in ultimo procedere all'espletamento di altra attività istruttoria (posto che la norma in esame contiene una disposizione di chiusura che consente l'esperimento di qualunque attività di istruzione che si reputi necessaria).

Nella facoltà di disposizione della prosecuzione dell'istruttoria ed in particolare di acquisizione di documenti, dichiarazioni e quant'altro ritenuto necessario, attribuita al Consiglio del Collegio, si esplica la funzione propulsiva di quest'ultimo nell'ambito del procedimento disciplinare.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Capo V **I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO**

Art. 14

Lettura, pubblicazione e comunicazione dell'ordinanza istruttoria

L'ordinanza istruttoria di cui all'art. 13 viene letta in udienza e comunicata, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'incolpato ed all'esponente, se assenti.

Art. 14. Lettura, pubblicazione e comunicazione dell'ordinanza istruttoria

Il Consiglio del Collegio dispone la prosecuzione dell'istruttoria di cui all'art. 13 con ordinanza.

L'ordinanza deve essere sinteticamente motivata, inserita nel processo verbale e sottoscritta dal Presidente del Consiglio del Collegio.

Essa viene comunicata all'incolpato ed all'esponente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, soltanto nel caso in cui non siano presenti all'udienza.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Art. 15

Decisione allo stato degli atti

Qualora le disposizioni impartite con l'ordinanza istruttoria non vengano eseguite entro i termini stabiliti, il Consiglio del Collegio, all'udienza dibattimentale fissata, decide allo stato degli atti.

Art. 15. Decisione allo stato degli atti

La norma in esame disciplina l'ipotesi in cui l'esponente o l'incolpato non provvedano all'integrazione documentale ovvero alla convocazione di testi o persone da sentire o non compiano, comunque, l'attività richiesta dal Consiglio del Collegio al fine dell'integrazione dell'istruttoria.

In tal caso, e cioè nell'ipotesi di inerzia dei predetti soggetti interessati, il Consiglio, all'udienza dibattimentale fissata, decide sulla base delle risultanze dell'istruzione compiuta.

Nella diversa ipotesi in cui lo stesso Consiglio del Collegio abbia inoltrato richiesta di documenti all'autorità giudiziaria e/o a pubbliche amministrazioni o abbia disposto altri incombeni che non dipendono dall'attività dell'esponente o dell'incolpato, e tali integrazioni istruttorie non si siano verificate nei termini previsti, esso potrà invece ulteriormente rinviare l'udienza dibattimentale.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Art. 16

Decisione

1. *Espletati gli incumbenti dibattimentali, il Consiglio del Collegio si ritira per deliberare.*
2. *Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio del Collegio. In caso di parità prevale il voto del Presidente.*
3. *Il Consiglio delibera con decisione motivata.*
4. *La decisione del Consiglio del Collegio può consistere:*
 - *nell'archiviazione del procedimento;*
 - *nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo seguente;*
 - *nell'irrogazione della sanzione.*

Art. 16. Decisione

Il Consiglio del Collegio, al termine dell'istruttoria, espletati gli incumbenti dibattimentali, si ritira per deliberare, salvo che nell'ipotesi disciplinata dall'art. 20, ove è prevista la facoltà del Consiglio di riservare l'emissione della decisione a un momento successivo, allorché si versi in casi di particolare complessità.

La decisione viene presa a maggioranza semplice dei presenti, con un *quorum* costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti del Consiglio ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La decisione deve essere motivata e qualora non lo sia, in virtù dell'art. 1 comma 2 del presente Regolamento, trova applicazione l'art. 125 comma 3 c.p.p., che sancisce la nullità delle sentenze prive di motivazione. Tale vizio, d'altronde, sussiste non solo quando la motivazione è materialmente assente, ma allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo (Cass. 10 novembre 1993 n. 196367).

La decisione emessa a conclusione della fase dibattimentale può consistere nell'archiviazione del procedimento, nella sospensione del medesimo per i motivi indicati nel successivo art. 17, ovvero nell'irrogazione della sanzione disciplinare.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Art. 17

Ordinanza di sospensione del procedimento disciplinare

- 1. Il Consiglio del Collegio, una volta aperto il procedimento disciplinare, può disporre in qualsiasi momento la sospensione, in attesa dell'esito di altro giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria.*
- 2. La sospensione interrompe il decorso del termine di prescrizione.*
- 3. Dal giorno in cui l'ordinanza di sospensione è notificata all'incolpato decorre altro termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare.*

Art. 17. Ordinanza di sospensione del procedimento disciplinare

Ai sensi dell'art. 17, il Consiglio può disporre la sospensione del procedimento disciplinare in qualsiasi momento e ogniqualvolta ritenga necessario attendere l'esito di altro giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria.

In tal caso, peraltro, si pone il problema della prescrizione dell'azione disciplinare ed il Consiglio deve evitare che il termine prescrizionale quinquennale, previsto dall'art. 46 D.P.R. n. 1068/1953 giunga a compimento.

Sul punto è intervenuta recentissima sentenza di legittimità, della quale non si può non tenere conto nella illustrazione delle problematiche in oggetto (Corte di cassazione, sez. un., 12 giugno-1° ottobre 2003, n. 14629).

Pare opportuno riepilogare i profili essenziali del rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, con particolare riguardo al tema della prescrizione.

Esistono fatti che assumono rilievo giuridico unicamente nell'ordinamento sezionale della professione considerata, e che non integrano gli estremi di fattispecie penalmente rilevanti.

Il caso più frequente è l'assunzione, da parte del professionista, di un contegno in violazione di una norma deontologica, senza che sia altresì possibile configurare nel caso anche un illecito di natura penale. In questi casi gli organi competenti dovranno procedere all'accertamento dell'avvenuta infrazione e ad infliggere la relativa sanzione, in forza della giuridicità propria degli obblighi di carattere deontologico, conformemente ad indirizzi ormai pienamente consolidati. In questi casi, mancando in genere negli ordinamenti professionali una specifica norma che precisi il termine di decorrenza della prescrizione, il *dies a quo* è individuato facendo applicazione dei principi generali: assume allora rilievo il



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

“giorno della consumazione del fatto” (Cass. SS.UU., n. 9893/93), con la conseguente avvertenza che, qualora vi sia una pluralità di condotte illecite unite dal vincolo della continuazione o si tratti di illecito ad effetti c.d. permanenti, il *dies a quo* vada inteso riferito alla cessazione definitiva del contegno antiggiuridico, ovvero alla cessazione degli effetti di questo.

Il giorno della consumazione del fatto, dunque. Da quel giorno, gli organi competenti hanno cinque anni di tempo per contestare l’addebito e per pervenire, poi, ad una decisione disciplinare.

Diverso è il caso in cui il medesimo fatto possa acquisire rilievo sia ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, sia ai fini dell’azione penale. In questo contesto, il principio-guida è quello della autonomia del procedimento disciplinare, che si instaura nell’ambito dell’ordinamento proprio di ciascuna professione, con regole specifiche, ed è volto all’accertamento dell’eventuale illecito disciplinare ed all’irrogazione della relativa sanzione, rispetto al procedimento penale, il quale ha evidentemente regole processuali e finalità del tutto proprie, connesse alla generale pretesa punitiva dello Stato nei confronti dei soggetti che si macchiano di comportamenti penalmente rilevanti.

Corollario di tale principio è il venir meno, nel passaggio dal vecchio al nuovo codice di procedura penale, dell’istituto della sospensione necessaria per pregiudizialità penale. L’ultima sentenza della Cassazione in materia esclude, appunto, che nei procedimenti disciplinari ci si trovi di fronte ad un caso di sospensione necessaria:

- a) perché non esiste alcuna specifica disposizione di legge che imponga all’organo professionale la sospensione;
- b) perché non esiste rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica fra il processo penale e il procedimento disciplinare, nel senso che non esiste una norma che precisi l’assoluta prevalenza della sentenza penale, sia di condanna che di assoluzione, sulla decisione disciplinare, ma vi è piuttosto lo spazio, in astratto, per una diversa qualificazione giuridica del medesimo contegno materiale.

Non trovandoci in un caso di sospensione necessaria, e ben potendo l’organo professionale competente procedere ad un autonomo accertamento dei fatti parallelamente a quanto non avvenga in sede penale, qualora tale organo ritenga di disporre, in via di mera opportunità, una sospensione facoltativa del procedimento per attendere le risultanze del processo



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

penale, a tale sospensione non può applicarsi ovviamente il regime degli effetti permanenti dell'interruzione della prescrizione, imprescindibilmente connesso al rapporto di stretta pregiudizialità tra due procedimenti, ma più semplicemente (e più favorevolmente rispetto agli interessi dell'incolpato) il regime degli effetti istantanei dell'interruzione. La sospensione facoltativa cioè, interrompe il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare, ma dal giorno in cui tale atto è notificato all'incolpato decorre altro termine quinquennale. Ciò in stretta aderenza all'art. 2945 cc; ai sensi del primo comma, infatti, "per effetto della interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione", mentre, in forza del secondo comma, solo in caso di instaurazione di un procedimento giurisdizionale l'interruzione ha effetti permanenti (è questo non è, appunto, il caso dei procedimenti disciplinari).

Siamo pertanto di fronte ad un diverso orientamento, rispetto a quello già espresso dalle sezioni unite civile con la nota decisione n. 9893/93 (in Giust. Civ. 1994, I, c. 2303) per la quale, nell'ipotesi di procedimento disciplinare sospeso in costanza della pendenza di processo penale "*...il termine predetto (di prescrizione) non può decorrere che dalla definizione del processo penale*".

E' un nuovo indirizzo in astratto più coerente con il principio di autonomia del procedimento disciplinare, ma comunque in concreto suscettibile di inconvenienti di non poco conto. L'effettiva opportunità di sospendere il procedimento disciplinare per attendere l'accertamento dei fatti in sede penale dovrà infatti essere attentamente vagliata caso per caso, e si avvia a divenire, con tutta probabilità, un'ipotesi sempre più residuale, considerato il rischio di vedere spirare il termine per far valere la responsabilità disciplinare dell'incolpato.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Art. 18

Lettura del dispositivo

Il dispositivo della decisione viene immediatamente comunicato, mediante lettura in udienza.

Art. 18. Lettura dispositivo

Come rilevato sub art. 16, il Consiglio del Collegio, di regola, espletati gli incumbenti dibattimentali, si ritira per deliberare ed emette la sentenza.

Questa è la procedura normale, alla quale fa eccezione quella dell'assunzione a riserva contemplata dall'art. 20, con la quale il Consiglio si riserva l'emissione della decisione a un momento successivo, nelle fattispecie di particolare complessità.

Ciò posto, nella prima ipotesi, il Consiglio del Collegio, dopo essersi ritirato per deliberare, comunica subito l'esito del procedimento disciplinare dando lettura del dispositivo della decisione in udienza.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Art. 19

Pubblicazione

La decisione viene pubblicata, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio del Collegio, entro il termine di trenta giorni dall'udienza dibattimentale.

Art. 19. Pubblicazione

La decisione acquista esistenza giuridica solo a seguito della pubblicazione, che si attua con il deposito del provvedimento presso la Segreteria del Consiglio del Collegio.

Peraltro, come più volte rilevato in precedenza, la decisione può essere emessa immediatamente, a conclusione dell'udienza, ovvero, nei casi di particolare complessità, in un momento successivo, a seguito dell'assunzione a riserva da parte del Consiglio del Collegio.

Nel primo caso, che è poi l'ipotesi "normale", la decisione viene pubblicata mediante deposito nella segreteria del Consiglio entro trenta giorni dall'udienza dibattimentale e poi notificata entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Nel secondo caso, non è previsto un termine per la pubblicazione e la notifica avviene sempre ai sensi del successivo art. 22. In quest'ultima ipotesi un limite temporale è comunque posto dai termini stabiliti dall'art. 6, comma 7 e 8, con riguardo alla durata del procedimento disciplinare.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Art. 20

Assunzione a riserva

Nei casi di particolare complessità, il Consiglio, al termine dell'udienza dibattimentale, può riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo. In tal caso la decisione viene pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio del Collegio e notificata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 del presente regolamento.

Art. 20. Assunzione a riserva.

La disposizione in esame prevede la possibilità per il Consiglio del Collegio di riservarsi di emettere la decisione, anziché al termine dell'ultima udienza dibattimentale, in un momento successivo, nei casi particolarmente complessi.

In tale ipotesi, come già rilevato sub art. 19, la norma prevede pur sempre la pubblicazione della decisione mediante deposito presso la Segreteria del Consiglio del Collegio ma non stabilisce un termine per eseguirla. Un limite temporale alla pubblicazione deriva comunque indirettamente dai termini stabiliti dall'art. 6, comma 7 e 8, con riguardo alla durata massima del procedimento disciplinare.

Quanto alla notifica della decisione essa avviene nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 22.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Art. 21

Requisiti della decisione

La decisione del Consiglio deve contenere:

- *nome, cognome, residenza o domicilio dell'incolpato;*
- *esposizione dei fatti;*
- *svolgimento del procedimento;*
- *motivazione;*
- *dispositivo;*
- *la data in cui è pronunciata, con l'indicazione di giorno, mese e anno;*
- *la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario;*
- *la data di pubblicazione, con l'indicazione di giorno, mese e anno;*
- *l'avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al CNR e l'indicazione del relativo termine.*

Art. 21. Requisiti della decisione

L'art. 21 indica i requisiti della decisione.

In virtù del rinvio operato dall'art. 1 comma 2 del presente Regolamento alle norme del codice di procedura penale, con riferimento al contenuto della sentenza, si deve ritenere applicabile l'art. 546 comma 3 c.p.p., che prevede la nullità della sentenza nel caso di mancata motivazione (cfr. sub. 16), o di mancanza o incompletezza nei suoi elementi essenziali del dispositivo ovvero in mancanza di sottoscrizione del giudice.

Peraltro, con riguardo a quest'ultima ipotesi, si rileva che, a differenza di quanto accade in ambito penale, dove, per giurisprudenza costante, la sentenza deve essere sottoscritta, a pena di nullità (anche se relativa), dal Presidente e dal Giudice estensore (in quanto "il giudice va individuato prima di tutto nell'estensore della sentenza", cfr. Cass. 8 gennaio 1993), la norma in esame, prevede, invece, la sottoscrizione da parte del Presidente e del Consigliere Segretario. Ciò posto, nel caso in cui la decisione venga sottoscritta soltanto dal Presidente, non si ha nullità del provvedimento.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

Art. 22

Notificazione della decisione

La decisione viene notificata entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 19, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato, al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'incolpato risiede, nonché al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Ministero della Giustizia

Art. 22. Notificazione della decisione

L'art. 22 integra la norma ordinamentale (art. 43 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068) precisando che la notifica della deliberazione disciplinare deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione, di cui al precedente articolo 19.

Come già rilevato, è peraltro possibile che la decisione venga emessa seguendo un *iter* diverso da quello previsto da tale ultima norma (pubblicazione entro trenta giorni dall'udienza dibattimentale) e cioè secondo la procedura di cui all'art. 20.

Ed infatti, proprio l'art. 20 precisa che la notifica della decisione emessa in un momento successivo alla conclusione dell'udienza dibattimentale avviene ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 in commento.

La decisione deve essere notificata all'interessato, inteso come incolpato, al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'incolpato risiede, nonché al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Ministero della Giustizia, come d'altronde previsto dall'art. 43 dell'Ordinamento Professionale.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

PREMESSA.....	1
<i>Capo I</i>	3
<i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	3
<i>Art. 1</i>	3
<i>Principi generali</i>	3
<i>Art. 2</i>	6
<i>Responsabilità disciplinare</i>	6
<i>Art. 3</i>	8
<i>Astensione e ricusazione</i>	8
<i>Capo II</i>	10
<i>FASE PRELIMINARE</i>	10
<i>Art. 4</i>	10
<i>Convocazione del Consiglio e poteri del Presidente</i>	10
<i>Art. 5</i>	12
<i>Archiviazione immediata</i>	12
<i>Capo III</i>	14
<i>APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ISTRUTTORIA</i>	14
<i>Art. 6</i>	14
<i>Apertura del procedimento disciplinare</i>	14
<i>Art. 7</i>	17
<i>Commissione disciplinare</i>	17
<i>Art. 8</i>	19
<i>Audizione - Deposito documenti e memorie</i>	19
<i>Art. 9</i>	21
<i>Relazione sull'espletata istruttoria</i>	21
<i>Capo IV</i>	22
<i>IL DIBATTIMENTO</i>	22
<i>Art. 10</i>	22
<i>Provvedimenti del Consiglio del Collegio – Fissazione e comunicazione della data dell'udienza dibattimentale</i>	22
<i>Art. 11</i>	24
<i>Udienze dibattimentali</i>	24
<i>Art. 12</i>	26
<i>Verbale</i>	26
<i>Art. 13</i>	27
<i>Prosecuzione dell'istruttoria</i>	27
<i>Capo V</i>	28
<i>I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO</i>	28
<i>Art. 14</i>	28
<i>Lettura, pubblicazione e comunicazione dell'ordinanza istruttoria</i>	28
<i>Art. 15</i>	29
<i>Decisione allo stato degli atti</i>	29
<i>Art. 16</i>	30
<i>Decisione</i>	30
<i>Art. 17</i>	31
<i>Ordinanza di sospensione del procedimento disciplinare</i>	31
<i>Art. 18</i>	34



CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

00198 ROMA – Via G. Paisiello, 24 – tel. 06 852361 - fax 06 8417829 – COD FISC. 80059770588
www.consrag.it

<i>Letture del dispositivo.....</i>	<i>34</i>
<i>Art. 19.....</i>	<i>35</i>
<i>Pubblicazione.....</i>	<i>35</i>
<i>Art. 20.....</i>	<i>36</i>
<i>Assunzione a riserva.....</i>	<i>36</i>
<i>Art. 21.....</i>	<i>37</i>
<i>Requisiti della decisione.....</i>	<i>37</i>
<i>Art. 22.....</i>	<i>38</i>
<i>Notificazione della decisione.....</i>	<i>38</i>